

## □ **Mozione n. 58**

*presentata in data 16 settembre 2010*

a iniziativa dei Consiglieri Acacia Scarpetti, Giorgi, Eusebi, Donati

**“Modifica criteri per la concessione delle agevolazioni tariffarie sui mezzi del trasporto pubblico regionale e locale su gomma (l.r. 45/1998, articolo 24, comma 1, lettera e); deliberazione della Giunta regionale 129/2008 e successive modificazioni”**

Premesso:

*che* la legge regionale 24 dicembre 1998, n. 45, all'articolo 24, comma 1, lettera e) attribuisce alla Giunta regionale il compito di disciplinare il sistema delle agevolazioni tariffarie sui titoli di viaggio per alcune categorie di utenti classificabili come “socialmente deboli”;

*che* con deliberazione della Giunta regionale 1021/2006 (modificata dalla deliberazione 1585/2008), è stata introdotta la libera circolazione sugli autoservizi del trasporto pubblico regionale e locale per alcuni utenti particolarmente svantaggiati quali invalidi, portatori di handicap, disoccupati (che abbiano perso un precedente rapporto di lavoro della durata di almeno 12 mesi), iscritti nelle liste di mobilità e donne in stato di gravidanza;

*che* successivamente, la Giunta regionale (deliberazione 129/2008, come modificata dalla deliberazione 1290/2009), conservando il regime di libera circolazione solo in favore di alcune categorie di beneficiari, ha previsto per la categoria dei “disabili” (categoria A) agevolazioni tariffarie sui titoli di viaggio, con tariffe differenziate in base al livello reddituale familiare indicato dall'ISEE. In particolare, per quanto attiene al trasporto pubblico regionale e locale su gomma, è stata riconosciuta a tali soggetti, purché residenti nelle Marche, la possibilità di acquistare abbonamenti mensili, trimestrali o dei carnet di biglietti per gli autobus, pagando il 5 per cento o il 30 per cento della corrispondente tariffa intera, a seconda che si trovino in una situazione economica equivalente (ISEE) rispettivamente inferiore (sottocategoria A1) o superiore (sottocategoria A2) al limite di 6.500.000,00 euro;

*che* recentemente (deliberazione Giunta regionale n. 1155 del 19 luglio 2010) sono state innanzitutto ridefinite, a decorrere dal 1° ottobre 2010, le categorie degli aventi diritto al beneficio in questione (invalidi civili con grado di invalidità pari o superiore al 67 per cento; invalidi di guerra dalla 1ª alla 8ª cat.; invalidi di servizio dalla 1ª alla 5ª cat.; invalidi del lavoro con invalidità certificata dall'INAIL pari o superiore al 40 per cento; soggetti con handicap permanente nella misura pari o superiore al 67 per cento; beneficiari di interventi statali previsti per le vittime della criminalità e del terrorismo; sordomuti di cui alla legge 381/1970 e ciechi totali o parziali con residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi). Inoltre, anche a causa di una generale politica di contenimento della spesa pubblica, si è proceduto ad aumentare al 35 per cento la misura della compartecipazione, da parte dei “disabili” compresi nella sottocategoria A2, al costo dei suddetti abbonamenti o carnet di biglietti, limitando ulteriormente la platea dei soggetti beneficiari della totale gratuità;

Valutata l'opportunità di assicurare anche ai cittadini marchigiani con grado di invalidità certificata pari al 100 per cento la libera circolazione sui mezzi di TPL regionale e locale su gomma, in modo da garantire a soggetti particolarmente svantaggiati e, quindi, bisognosi di una adeguata attenzione e protezione, una migliore accessibilità e fruibilità del proprio territorio al pari di quelli rientranti nelle cat. B (minori con handicap), D (cavalieri di Vittorio Veneto e grandi invalidi di servizio) ed H1 (disoccupati da meno 3 anni, con ISEE inferiore 13.000,00 euro) in favore dei quali è attualmente prevista nella nostra regione la totale gratuità dei servizi in questione;

Considerato che, tra le altre, anche la Regione Lombardia (l.r. 11/2009: Testo unico in materia di trasporti, articolo 31) riconosce il diritto alla circolazione gratuita sui servizi di trasporto pubblico di linea nel territorio regionale anche agli invalidi civili, inabili ed invalidi da lavoro, ivi residenti, con grado di invalidità accertata pari al 100 per cento e ai loro eventuali accompagnatori, mentre il Piemonte (l.r. 9/2007, articolo 54 e deliberazione della Giunta regionale 14/2009) comprende tra i beneficiari della tessera di libera circolazione i disabili (invalidi civili e del lavoro) residenti nella regione e con una percentuale di invalidità superiore al 67 per cento;

IMPEGNA

il Presidente della Giunta regionale a modificare i criteri per la concessione delle agevolazioni tariffarie previste per gli utenti degli autoservizi del TPL regionale e locale, definiti nella deliberazione della Giunta regionale 129/2008 e modificati dalle successive 1290/2009 e 1155/2010, prevedendo la libera circolazione in totale gratuità anche in favore di quelli rientranti nella categoria dei disabili (cat. A) con invalidità certificata pari al 100 per cento.